

Linee guida ai fini dell'implementazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99

Le presenti linee guida, non vincolanti, si pongono l'obiettivo di:

- A) riportare valutazioni preliminari prodromiche all'espressione del parere di cui all'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99;
- B) riportare alcune considerazioni in merito all'attuazione facoltativa, da parte delle Regioni, della disposizione di cui all'ultimo periodo¹ del citato articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99.

A) *valutazioni preliminari dell'Autorità prodromiche all'espressione del parere di cui all'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99*

Ai fini del successivo rilascio del parere si ritiene opportuno indicare che:

1. la componente variabile del canone debba essere il più possibile correlata all'effettiva quantità di energia elettrica immessa in rete (al netto di quella eventualmente ceduta a titolo gratuito) e agli effettivi prezzi orari che si formano, nella zona di mercato in cui è ubicato l'impianto idroelettrico, sul Mercato del Giorno Prima nelle ore in cui l'impianto produce. Ciò al fine di applicare ai produttori un corrispettivo effettivamente correlato all'utilizzo dell'impianto idroelettrico e ai conseguenti ricavi che ne derivano, garantendo che l'incidenza effettiva della componente variabile del canone sui ricavi complessivi sia la medesima per tutti i produttori. Pertanto, si ritiene opportuno che tale componente sia pari a una percentuale della somma, su base semestrale, dei prodotti tra la quantità oraria dell'energia elettrica immessa in rete e il corrispondente prezzo zonale orario;
2. l'entità della percentuale di cui al precedente alinea venga definita da ogni singola Regione in funzione di valutazioni proprie, ferma restando la sostenibilità economica finanziaria degli operatori. Tale percentuale potrebbe anche essere un parametro variabile in sede di procedura concorsuale per il rinnovo delle concessioni, in relazione al quale i partecipanti possono presentare proprie proposte a cui sono associati corrispondenti punteggi definiti a cura delle Regioni interessate a una siffatta procedura;
3. la componente variabile del canone sia calcolata a consuntivo, a partire dai dati effettivi dell'energia elettrica immessa per ogni ora e dai prezzi zonali orari effettivamente registrati sul Mercato del Giorno Prima (pubblicati sul sito internet del Gestore dei Mercati Energetici). A tal fine, si ritiene che Terna debba essere tenuta a rendere disponibili alle Regioni i dati effettivi dell'energia elettrica immessa

¹ Nelle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le Regioni possono disporre con legge l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse regioni 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione.

per ogni ora secondo modalità operative definite dalla medesima² e per la sola finalità di determinazione della componente variabile del canone. Quest'ultima potrebbe essere applicata a consuntivo, su base semestrale, ovvero potrebbe essere applicata in acconto salvo conguaglio (con tempistiche e modalità definite dalle singole Regioni). In alternativa, nel caso di impianti idroelettrici già in esercizio per i quali occorre riassegnare le concessioni, si potrebbe prevedere che la componente variabile del canone sia calcolata, per l'anno corrente, sulla base dei dati effettivi dell'energia elettrica immessa per ogni ora e dei prezzi zonali orari effettivamente registrati sul Mercato del Giorno Prima nell'anno precedente: questa soluzione consentirebbe di conoscere l'entità complessiva della parte variabile del canone entro la fine del mese di gennaio dell'anno corrente, evitando più complessi meccanismi in acconto e conguaglio;

4. nel caso in cui l'impianto idroelettrico sia direttamente connesso a unità di consumo diverse dai servizi ausiliari, la componente variabile del canone debba essere calcolata con le stesse modalità indicate nel punto 3 ma a partire dai dati effettivi dell'energia elettrica prodotta netta (anziché a partire dai dati effettivi dell'energia elettrica immessa in rete). Tali dati, tuttavia, non sono nella disponibilità di Terna e potrebbero non essere noti: in tali casi occorre quindi prevedere che il produttore installi le apparecchiature di misura necessarie per la rilevazione dell'energia elettrica prodotta lorda secondo le modalità previste dal TIME³ a cui detrarre il consumo dei servizi ausiliari. Si ritiene che quest'ultima attività, necessaria ai fini della determinazione della quantità di energia elettrica prodotta netta, possa essere svolta dal GSE⁴ previa esplicita richiesta della Regione (qualora vi fosse la necessità) in quanto è del tutto analoga all'attività che il medesimo GSE svolge ai fini del calcolo della quantità di energia elettrica a cui spettano (ove previsti) gli incentivi⁵. Si ritiene altresì utile che anche in questi casi Terna renda disponibili alle Regioni e al GSE i dati effettivi dell'energia elettrica immessa per ogni ora secondo le medesime modalità operative di cui al punto 3 e per sole finalità correlate alla determinazione della componente variabile del canone: tali dati, benché non direttamente necessari, potrebbero essere utili per verifica e confronto con i dati dell'energia elettrica prodotta;

² Le Regioni dovrebbero presentare richiesta a Terna, indicando quali sono gli impianti idroelettrici per i quali si rendono necessari i dati di misura dell'energia elettrica immessa in rete.

³ Versione dell'Allegato B alla deliberazione 654/2015/R/eel, efficace dall'1 gennaio 2017.

⁴ Le Regioni dovrebbero presentare richiesta al GSE, indicando quali sono gli impianti idroelettrici per i quali si rendono necessari i dati di misura dell'energia elettrica prodotta netta.

⁵ Più in dettaglio, ai sensi del TIME, il produttore è responsabile dell'installazione e della manutenzione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta, mentre il gestore di rete è responsabile della gestione dei dati di misura. Quest'ultimo trasmette, con cadenza mensile, tali dati di misura al GSE. Come avviene ai fini dell'erogazione degli strumenti incentivanti, il GSE con propria istruttoria, determina il fattore percentuale che tiene conto dei consumi dei servizi ausiliari di centrale e lo applica a decurtazione dell'energia elettrica prodotta lorda. Ciò consente di ottenere, su base mensile, la quantità di energia elettrica prodotta netta per ogni impianto che potrebbe essere resa disponibile alle Regioni per le attività di propria competenza.

5. l'aggiornamento automatico del canone in proporzione alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica (di cui all'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99) sia applicato solo alla componente fissa del canone e non anche alla componente variabile che, se calcolata come sopra indicato, è già intrinsecamente rappresentativa del prezzo effettivo dell'energia elettrica all'ingrosso. Inoltre, si ritiene che, le variazioni dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica debbano essere determinate rispetto all'ultimo anno che precede quello a partire dal quale è stato applicato l'aggiornamento automatico della componente fissa del canone, con effetti a partire dall'anno successivo a quello per il quale le richiamate variazioni sono risultate almeno pari al 5%.

B) Orientamenti dell'Autorità in merito al possibile esercizio della facoltà per le Regioni di obbligare i concessionari alla fornitura gratuita di energia elettrica di cui all'ultimo periodo dell'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99

In merito all'attuazione facoltativa, da parte delle Regioni, dell'ultimo periodo dell'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99, si ritiene opportuno che:

1. le Regioni interessate a disporre con legge l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse Regioni 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione valutino la possibilità di convertire la messa a disposizione a titolo gratuito dell'energia elettrica con una sua monetizzazione. Tale soluzione è indubbiamente più aderente all'attuale assetto del sistema elettrico che, a differenza del pre-esistente monopolio, prevede la presenza di una pluralità di ulteriori soggetti coinvolti (quali le società di vendita all'ingrosso e le società di vendita al dettaglio) che commercializzano l'energia elettrica ai clienti finali e che potrebbero non avere nessun legame con il produttore chiamato a mettere a disposizione energia a titolo gratuito a clienti finali (nel caso specifico, le Regioni stesse);
2. ai fini della monetizzazione della quantità di energia elettrica di cui al precedente alinea, venga ipotizzata una sua messa a disposizione all'ingrosso, anziché al dettaglio, per non gravare i produttori di oneri (quali quelli derivanti dall'applicazione delle tariffe di trasmissione e di distribuzione nonché dei corrispettivi a copertura degli oneri di sistema) che non hanno nessun legame con la produzione stessa. Pertanto, si ritiene opportuno che la monetizzazione di tale quantità di energia elettrica (220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione) sia effettuata sulla base del prezzo zonale orario medio effettivamente riconosciuto all'impianto in esame. Quest'ultimo prezzo potrebbe essere determinato a consuntivo, su base annuale solare, come media dei prezzi zonalari orari che si formano sul Mercato del Giorno Prima (pubblicati sul sito internet del Gestore dei Mercati Energetici) ponderata sulla quantità di energia elettrica effettivamente

immessa in rete su base oraria (che Terna è tenuta a mettere a disposizione delle Regioni);

3. al fine di evitare una doppia contabilizzazione, qualora la monetizzazione di cui al precedente alinea venisse applicata contestualmente alla componente variabile del canone di cui sopra, la componente variabile del canone sia ridotta, su base annuale, in misura pari al prodotto tra la richiamata monetizzazione e la percentuale di cui al punto 1 del paragrafo A). Ciò consentirebbe di dare seguito all'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99 nella parte in cui prevede che la componente variabile del canone sia applicata "*al netto dell'energia fornita alla Regione*".

Infine, si evidenzia che la messa a disposizione a titolo gratuito dell'energia, ovvero la sua monetizzazione, contiene profili di criticità in quanto la quantità è posta pari, per legge, a 220 kWh annui per ogni kW di potenza nominale media di concessione, indipendentemente dall'effettiva produzione annuale dell'impianto. In altre parole, tale quantità di energia elettrica ha incidenze percentuali potenzialmente molto diverse tra diversi impianti o, a parità di impianto, tra anni diversi, in funzione delle modalità di utilizzo dell'impianto stesso o delle condizioni di idraulicità: ciò potrebbe attribuire un rischio in capo ai produttori di energia elettrica, ulteriormente amplificato qualora la messa a disposizione venisse intesa al dettaglio (cioè comprensiva delle tariffe di trasmissione e di distribuzione nonché dei corrispettivi a copertura degli oneri di sistema), che si tradurrebbe in un aumento dei prezzi di offerta dell'energia elettrica prodotta superiore rispetto a quanto sarebbe necessario ai fini della copertura di oneri correlati alla produzione effettiva.